



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02

UFFICIO DI PIANO VIAGIUSEPPE MAZZINI N. 13

82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622

Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it ; aziendaconsortileb02@pec.it

Sito web: <https://www.aziendaservizisocialib2.it/>

1

BANDO PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE A VALERE SUL PROGETTO HCP 2022

(Comuni di: Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano)

PREMESSE.

L'Inps ha, tra i propri compiti istituzionali, l'erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari (DM n. 463/1998). Per questo l'Istituto destina parte delle risorse del Fondo Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali al sostegno della non autosufficienza.

Nel 2010 è nato pertanto **Home Care Premium (HCP)**, un programma che prevede l'erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro famigliari.

Home Care Premium realizza una forma di intervento mista, con il coinvolgimento di Ambiti Territoriali Sociali e/o Enti pubblici, che si impegnano a prendere in carico i soggetti non autosufficienti residenti nella propria competenza territoriale.

Il programma si concretizza nell'erogazione da parte dell'Istituto di contributi economici mensili – cd. **“prestazioni prevalenti”** – in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d'età o minori, disabili in condizione di non autosufficienza, finalizzati al rimborso di spese sostenute per l'assunzione di un assistente domiciliare.

L'Istituto assicura altresì servizi di assistenza alla persona – cd. **“prestazioni integrative”**– in collaborazione con gli Ambiti territoriali (ATS) di cui alla legge n. 328/2000.

Amministrazione proponente

Denominazione ufficiale: B02 – Azienda Speciale Consortile per la Gestione dei Servizi alla Persona

B02 – AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano

Punti di contatto

Via Mazzini n. 13, San Giorgio del Sannio (BN)

PEC: aziendaconsortileb02@pec.it

Sito internet: <https://www.aziendaservizisocialib2.it/>

Tel 0824 58 214

2

ART. 1 – FINALITÀ DELL'AVVISO.

L'Azienda in forza dell'accordo sottoscritto con INPS per l'attuazione dei piani socio assistenziali e delle connesse prestazioni integrative del Progetto HCP 2022, assicurerà l'erogazione delle stesse per coloro che risulteranno collocati come vincitori nella graduatoria pubblicata.

Il presente avviso è finalizzato pertanto alla creazione di un Elenco di soggetti qualificati, gestori di unità d'offerta ed erogatori di servizi socio-assistenziali, la cui costituzione possa agevolare gli utenti collocati come vincitori in graduatoria per l'attivazione delle c.d. prestazioni integrative, nella ricerca della struttura o del servizio più adatto per dare attuazione ai progetti personalizzati. **L'iscrizione nell'Elenco non comporterà di per sé alcun obbligo per l'Azienda, che metterà a disposizione degli utenti l'elenco degli enti accreditati.** L'utente, sulla base del principio di libera scelta, individuerà il fornitore a suo insindacabile giudizio, più adeguato o meglio confacente alle esigenze dell'assistito e della sua famiglia.

Il sistema di accreditamento, con erogazione delle prestazioni sociali attraverso "buoni servizio" è stato introdotto dalla Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ove all'articolo 17 stabilisce che "i Comuni possono prevedere la concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali. I suddetti "titoli" assumono anche la denominazione di "voucher sociali".

La Regione Campania, con il Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014 ha disciplinato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge regionale n.11/2007, le procedure, le condizioni, i requisiti comuni e i criteri di qualità per l'esercizio dei servizi del sistema integrato nonché l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza riservate ai comuni associati negli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale;

Con il sistema dell'accreditamento l'Azienda intende promuovere la valorizzazione complessiva degli attori sociali territoriali e un regime di "concorrenza pubblica", con conseguente incremento dei livelli qualitativi di servizio.

B02 – AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano

Si specifica,così come anche chiarito dal Consiglio di Stato, che la presente procedura non costituisce una procedura per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, quanto piuttosto un procedimento di accreditamento di fornitori qualificati che possono erogare i servizi e le prestazioni definite dal presente Avviso e dei suoi allegati, a favore degli utenti residenti nei Comuni Consorziati, beneficiari del Progetto HCP 2022.

ART. 2 - OGGETTO.

Le prestazioni integrative dovranno essere erogate presso i Comuni Consorziati: Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano.

L'operatore sociale INPS, in esito alla valutazione del bisogno socio assistenziale di ciascun beneficiario, assegnerà una o più prestazioni integrative, con costi a carico dell'Istituto, tra quelle garantite dall'Azienda.

A ciascun beneficiario potranno essere riconosciute prestazioni integrative, nei limiti del budget assegnato in base al valore ISEE, (art. 7 del Bando HCP 2022) fino alla data di eventuale interruzione dell'erogazione della prestazione e, comunque, fino al 30 giugno 2025, salvo risoluzione della Convenzione stipulata tra l'INPS e l'Azienda.

I servizi potenzialmente oggetto di prestazioni integrative sono i seguenti:

A) Servizi professionali domiciliari resi da operatori sociosanitari ed educatori professionali:

interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed educatori professionali. È escluso l'intervento di natura professionale sanitaria.

B) Altri servizi professionali domiciliari: servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti.

C) Servizi e strutture a carattere extra domiciliare: interventi integrativi e complementari di natura non sanitaria, per lo sviluppo delle capacità relazionali o cognitive, il potenziamento delle abilità e la prevenzione e il rallentamento della degenerazione che incide sul livello di non autosufficienza, da svolgersi esclusivamente presso centri socio educativi riabilitativi diurni per disabili, centri diurni per anziani, centri di aggregazione giovanile, centri per l'infanzia.

D) Sollievo: a favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare;

E) Trasferimento assistito: servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifiche e particolari necessità (visite mediche, accesso al centro diurno etc.), articolati in trasporto collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e

trasporto barellato. Qualora il budget assegnato agli utenti destinatari del servizio sia sufficiente, ovvero con integrazione a carico dell'Ente partner, potrà essere acquistato un mezzo dedicato e idoneo al trasporto disabili, che resterà di proprietà dell'Ente partner.

G)Supporti: servizio di fornitura di supporti non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, previa dichiarazione redatta da un medico del SSN che senza entrare nel merito delle patologie riscontrate, dichiara sotto la propria responsabilità ed in modo inequivocabile il collegamento funzionale tra la tipologia di menomazione e/o riduzione delle capacità funzionali del soggetto non autosufficiente e il supporto sotto il profilo dell'attitudine ad agevolarne il recupero di un maggiore livello di autonomia e/o la prevenzione e/o il rallentamento del decadimento funzionale.

Sono considerati supporti:

I. le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi i pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera);

II. gli apparecchi per facilitare la percezione uditiva o la masticazione e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità;

III. le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie;

IV. strumentazioni tecnologiche ed informatiche ad uso diretto del beneficiario per la sicurezza dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane che abbiano evidente collegamento funzionale tra la tipologia di menomazione e/o riduzione delle capacità funzionali del soggetto non autosufficiente e il supporto sotto il profilo dell'attitudine ad agevolarne il recupero di un maggiore livello di autonomia e/o la prevenzione e/o il rallentamento del decadimento funzionale. Non rientrano nel novero delle strumentazioni ammesse, elettrodomestici destinati al comune uso domestico ovvero impianti di condizionamento;

V. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione in relazione alle specifiche patologie come indicato nel punto precedente;

VI. attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne;

VII. l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari gravemente disabili, per la modifica degli strumenti di guida;

VIII. la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private;

IX. qualsiasi altra fornitura ed installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) o strumenti tecnologici di domotica, per la mobilità e l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle comunicazioni, tali da ridurre il grado di non autosufficienza, il livello di bisogno assistenziale e il rischio di degenerazione ulteriore.

I supporti possono essere riconosciuti nel limite massimo del 20 % del budget individuale annuale con la possibilità di cumulare i budget annuali maturati per l'acquisto del supporto.

H) Percorsi di integrazione scolastica: servizi di assistenza specialistica *ad personam* in favore di studenti con disabilità, volti a favorire l'autonomia e la comunicazione, così come identificati dall'articolo 13, comma 3, della Legge 104/1992. Hanno diritto all'assegnazione di tale prestazione integrativa, nei limiti di budget individuale, esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ex legge 104/1992. L'intervento potrà essere fornito sia all'interno che all'esterno della scuola e anche al di fuori dell'orario scolastico.

I) Servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e per l'inserimento occupazionale: servizi rivolti a persone in età da lavoro, di ausilio alla ricerca di un'occupazione idonea rispetto alle abilità e capacità personali ovvero di orientamento per intraprendere un percorso formativo finalizzato all'acquisizione di competenze necessarie all'inserimento nel mondo del lavoro, avendo riguardo ai limiti legati alla condizione di non autosufficienza. Servizi rivolti a valorizzare le diverse abilità della persona non autosufficiente anche non propriamente finalizzate alla percezione di un guadagno.

L) Servizi per minori affetti da autismo: servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive di minori affetti da autismo.

M) Servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili: servizi sportivi rivolti a non autosufficienti per potenziare le diverse abilità e favorire la crescita del livello di autonomia, di autostima, di capacità relazionali e di gestione dell'emotività.

Per maggiori dettagli sui requisiti tecnici e sulle modalità di erogazione delle prestazioni, si rimanda all'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente avviso.

2.1.) EVENTUALE PROPOSTE DI SERVIZI AGGIUNTIVI

Il soggetto accreditato ha facoltà di mettere a disposizione dei beneficiari HCP, ulteriori servizi, non già ricompresi nel summenzionato elenco, avente carattere di innovatività rispetto alle finalità del Progetto. E' altresì consentita l'offerta di proposte migliorative, a condizione che siano strettamente connesse al miglioramento del progetto assistenziale realizzato per il beneficiario.

Entrambe le tipologie di prestazioni **sono interamente a carico del soggetto accreditato** e devono essere esplicitate sia in fase di accreditamento, sia nel depliant che sarà messo a disposizione degli utenti per la consequenziale scelta del fornitore.

Art. 3 - TARIFFE

Le tariffe sono stabilite in base alla prestazione erogata, come di seguito:

Categoria	Prestazione	Misura	Inquadramento	Importo unitario massimo (comprensivo di IVA)
Servizi professionali domiciliari	OSS	Ore	C2	21,49
Servizi professionali domiciliari	Educatore Professionale	Ore	D2	23,40
Altri servizi professionali domiciliari	Psicologo	Ore	E2	28,11
Altri servizi professionali domiciliari	Fisioterapista	Ore	D2 con i.p.	25,51
Altri servizi professionali domiciliari	Logopedista	Ore	D2 con i.p.	25,51
Servizi e strutture a carattere extra domiciliare	Centri socio educativi riabilitativi diurni	Unità	/	47,73
Servizi e strutture a carattere extra domiciliare	Centri diurni per gli anziani	Unità	/	41,55
Servizi e strutture a carattere extra domiciliare	Centri di aggregazione giovanile	Unità	/	35,16
Servizi e strutture a carattere extra domiciliare	Centri per l'infanzia	Unità	/	38,73
Sollievo	Domiciliare	Ore	B1	19,35
Trasferimento/Trasporto Assistito	Trasporto Individuale senza assistenza	Ore	/	19,35
Trasferimento/Trasporto Assistito	Trasporto individuale con assistenza	Ore	/	37,00
Trasferimento/Trasporto Assistito	Trasporto individuale con assistenza carrozzato	Ore	/	40,00
Trasferimento/Trasporto Assistito	Trasporto barellato	Ore	/	70,00
Supporti	Supporto 1	Unità	/	99,00
Supporti	Supporto 2	Unità	/	99,00

Supporti	Supporto 3	Unità	/	99,00
Supporti	Supporto 4	Unità	/	99,00
Supporti	Supporto 5	Unità	/	99,00
Supporti	Supporto 6	Unità	/	99,00
Supporti	Supporto 7	Unità	/	99,00
Supporti	Supporto 8	Unità	/	99,00
Supporti	Supporto 9	Unità	/	99,00
Percorsi di integrazione scolastica	Percorsi di integrazione scolastica	Unità	C2	21,49
Percorsi di integrazione scolastica	Servizi di assistenza scolastica specialistica	Ore	D2	23,40
Servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e l'inserimento occupazionale	Percorsi di inserimento occupazionale	Unità	/	37,28
Servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e l'inserimento occupazionale	Percorsi di valorizzazione	Ore	/	37,28
Servizi per minori affetti da autismo	Servizi per minori affetti da autismo	Unità	E2	28,11
Servizio di attività sportive	Servizi sportivi	Ore	C1	20,85

Le tariffe sopra riportate comprendono, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, il costo per l'organizzazione del servizio (supporti amministrativi, incontri di valutazione e coordinamento, formazione, spostamenti, etc) nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione del personale esperto impiegato. Con tale tariffa l'esecutore del servizio si intende, pertanto, compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi. L'offerta di convenzionamento vincola i soggetti richiedenti per l'intero periodo di validità dell'accREDITAMENTO.

B02 – AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano

ART. 4 SOGGETTI AMMISSIBILI.

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo dei Soggetti Accreditati per l'erogazione di prestazioni integrative nell'ambito del progetto HCP 2019 gli Enti del Terzo Settore come disciplinate dal D. Lgs. N° 117/2017, ad eccezione delle associazioni di volontariato, in possesso di tutti i requisiti di ammissione richiesti e che abbiano nelle loro finalità statutarie la erogazione di servizi sociali e socio-sanitari domiciliari e territoriali.

ART. 5 - DURATA DELL'ACCREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO previsto dal presente bando ha validità fino al 30/06/2025.

E' escluso il rinnovo tacito. L'Azienda Speciale Consortile B02 dispone con atto scritto e motivato entro la sua scadenza, il rinnovo del Patto di AccredITAMENTO ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente accreditato e di acquisirne formale accettazione.

Ogni eventuale modifica dei requisiti di accreditamento dovrà essere comunicata tempestivamente all'Ufficio di Piano all'indirizzo pec: aziendaconsortileb02@pec.it

Per poter procedere alla cancellazione del proprio Ente dall'elenco è necessario presentare formale richiesta al medesimo indirizzo pec sopra riportato.

ART. 6 –REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

È ammessa la partecipazione in forma esclusivamente mono soggettiva non raggruppata.

Non è permesso il ricorso all'Istituto dell'Avvalimento per alcuno dei requisiti di Ordine Generale, di capacità Economica e Finanziaria, Idoneità Professionale, Tecnica e Professionale, di seguito definiti.

6.1)REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE. Per ottenere l'accREDITAMENTO i soggetti interessati devono possedere requisiti generali di partecipazione di seguito descritti:

- assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici, art. 80 del decreto legislativo n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., se soggetto tenuto a tale obbligo;
- scopo sociale congruente con la tipologia di servizio/unità di offerta per la quale il soggetto intende proporsi, comprovato da copia dello Statuto per i soggetti non tenuti all'obbligo dell'iscrizione al registro della C.C.I.A.A.;
- le cooperative sociali devono risultare iscritte nell'Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività Produttive per il tramite degli uffici delle Camere di commercio, istituito con D.M. 23.06.2004. Le Cooperative Sociali devono risultare iscritte nella corrispondente sezione del suddetto registro;

B02 – AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

- essere in regola con l'applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche), in materia di prevenzione infortunistica, di igiene del lavoro e rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- applicare integralmente ai propri addetti il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali;
- dichiarazione dei nominativi dei titolari/legali rappresentanti, amministratori o soci/dipendenti con poteri decisionali nel presente procedimento, ai fini del monitoraggio relativo al conflitto di interesse;
- assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva vigente alla data di invio dell'istanza di accreditamento;
- assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi;
- assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, in dissesto economico, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o, a loro carico, NON deve essere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- assenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità;
- assenza di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- assenza di annotazioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o accreditamento;
- assenza di violazioni relativo ad il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- essere in regola con la disciplina sul diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

Inoltre, per partecipare alla presente procedura:

il rappresentante legale, i membri del consiglio, i direttori tecnici, i soci dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

B02 – AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano

•Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/ 2016, nei loro confronti NON dovrà essere stata pronunciata alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

6.2) - REQUISITI SPECIFICI

Per determinate tipologie di prestazioni, i soggetti interessati, dovranno inoltre garantire il possesso dei seguenti **requisiti specifici**, richiesti in considerazione delle peculiarità degli interventi, al fine di

garantire che le prestazioni siano erogate da soggetti in possesso di un'organizzazione solida ed articolata che abbiano maturato un'esperienza specifica ed una adeguata affidabilità anche sul piano economico. **Per maggiori dettagli si rimanda all'allegato 2 del presente Bando, a cui si fa espresso riferimento per i requisiti di natura tecnica, concernenti la realizzazione delle singole prestazioni.**

6.3) - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I soggetti interessati dovranno dimostrare la propria solidità economica e finanziaria, rispetto al regolare svolgimento delle attività per cui si chiede accreditamento, attraverso la presentazione di **referenza bancaria** rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1° settembre 1993, n. 385, dalla quale risulti che il richiedente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e/o la copia dei bilanci degli ultimi tre anni, con allegato una dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica”.

6.4) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I Richiedenti:

- devono avere eseguito negli ultimi sei mesi, antecedenti la data di pubblicazione del presente Disciplinare, nell'ambito di progetti o programmi gestiti o finanziati da Enti Pubblici o privati, i Servizi per cui si chiede accreditamento;
- devono disporre di Carta dei Servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio offerto o dei servizi offerti anche in riferimento alla tipologia di persone a cui il soggetto gestore stesso si rivolge ovvero di impegnarsi a predisporla durante la fase di accreditamento;
- devono essere in possesso di Polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi per infortuni e danni, di polizza RCO, Responsabilità Civile verso i lavoratori e polizza RCA, o impegnarsi alla stipula delle stesse in caso di erogazione delle prestazioni, con adeguate coperture assicurative volte a garantire le persone destinatarie del servizio, gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili a soggetto erogatore o ad altri soggetti di cui debba rispondere. La polizza dovrà prevedere espressamente il risarcimento per i danni causati agli utenti e/o a terzi e ai loro beni in occasione delle prestazioni erogate, con ampia e totale liberazione dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, ove ricorresse l'instaurazione di un rapporto contrattuale con l'Azienda;
- in particolare, la predetta assicurazione dovrà prevedere la prestazione della garanzia con massimali unici non inferiori a quelli rispettivamente indicati di seguito:

B02 – AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano

- RCT - Euro 1 milione per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone danneggiate;
- RCO - Euro 1 milione per sinistro, indipendentemente dal numero dei prestatori d'opera infortunati;

Dovranno, inoltre, essere rese espressamente operanti le seguenti condizioni estensive della copertura:

- a) l'estensione dell'assicurazione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento delle attività oggetto dell'accreditamento;
- b) l'estensione dell'assicurazione Rct alla responsabilità civile personale degli operatori, delle quali si avvale il Soggetto accreditato, per l'espletamento del servizio, compresa inoltre la r.c. personale di dipendenti e preposti nello svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;
- c) l'estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D. Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.
 - per i gestori di unità di offerta: disponibilità dell'immobile in cui ha sede l'unità d'offerta sociale, comprovata da copia della relativa autorizzazione e accreditamento;
 - per i gestori di unità di offerta: possesso dell'autorizzazione al funzionamento in conformità alla normativa vigente nella Regione di ubicazione della struttura, che dovrà essere indicata esplicitamente.

Il Soggetto Accreditato è tenuto a comprovare, producendo copia della polizza all'Ufficio di Piano prima dell'inizio del servizio, l'avvenuta stipula della prescritta copertura assicurativa, la quale dovrà avere validità per tutta la durata della Convenzione.

A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il Soggetto Accreditato si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

Resta precisato che costituirà onere a carico del Soggetto Accreditato, il risarcimento dell'ammontare dei danni o di parte di essi che non risultino indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

Inoltre, i soggetti:

- devono disporre di una sede operativa in uno dei Comuni facente parte dell'Azienda Speciale Consortile B02 e/o impegnarsi a dotarsene in caso di accreditamento;
 - devono disporre di una Organizzazione, di Personale e di dotazioni tecniche adeguate rispetto all'erogazione delle prestazioni per cui si chiede accreditamento, con particolare attenzione alle modalità di contenimento del turn over degli operatori (la sostituzione di un operatore deve essere garantita entro 3 giorni lavorativi);
 - devono avere un Coordinatore/Referente del Servizio per cui si chiede accreditamento, con adeguata qualificazione professionale, secondo le eventuali previsioni normative nazionali e regionali. Il referente del servizio è la figura professionale che assicura la quotidiana presenza nella sede operativa del soggetto gestore per un tempo adeguato alle funzioni che deve svolgere e, comunque, la reperibilità in base alle esigenze del servizio stesso. Egli ha la responsabilità operativa del servizio e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) programma, organizza e coordina le attività;
 - b) garantisce la corretta e piena attuazione dei piani personalizzati;
 - c) si coordina con i servizi sociali territoriali;
 - d) gestisce il personale impiegato.
- devono garantire idonea formazione continua agli operatori dedicati ai servizi per i quali viene richiesto l'accreditamento;
- devono adottare piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, da aggiornare annualmente, relativi a:
- obiettivi generali e specifici del servizio;
 - azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, attraverso il raccordo con altri servizi, strutture e Enti del territorio;
 - contatto con l'ambiente esterno e fruizione delle risorse del territorio da parte degli utenti;
 - formazione del personale ed interventi per favorire l'inserimento del personale neo assunto e del personale volontario (affiancamento, tutoraggio ed altro);
 - prevenzione del burnout, nel quale sono individuati i fattori di rischio e pianificate almeno le seguenti attività:
 - riunioni organizzative degli operatori con periodicità almeno mensile;
 - supervisione, con periodicità almeno semestrale, realizzata da personale d'esperienza.

- gli operatori che entrano in contatto con gli utenti non devono aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI e XII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione;
- durante il periodo di emergenza sanitaria devono svolgere le prestazioni nel rispetto dei Protocolli nazionali, regionali e locali al fine della riduzione del contagio e a salvaguardia della salute dei beneficiari, degli operatori e della comunità.

ART. 7 - PERSONALE: REQUISITI SPECIFICI E FUNZIONI.

Per lo svolgimento del servizio, il soggetto accreditato dovrà avvalersi, anche nel caso di sostituzione – sotto la propria esclusiva responsabilità e senza che si possa in alcun modo prefigurare rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione – di personale opportunamente qualificato (come da requisiti minimi di cui all'allegato 2 al presente bando) ed esperto per gli interventi previsti. Il soggetto accreditato dovrà dichiarare, sotto propria responsabilità, di osservare nei confronti del personale tutte le norme dei vigenti contratti di lavoro del settore, quelle che regolano le assicurazioni sociali e previdenziali derivanti da leggi e da contratti di lavoro, nonché le norme sul collocamento in quiescenza. Tutto il personale che presta servizio dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento riportante le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, che dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di servizio. Il soggetto accreditato dovrà dotarsi di materiali, strumenti e quanto necessario, per l'organizzazione del servizio e l'erogazione delle prestazioni. Il soggetto accreditato è tenuto a fornire l'elenco nominativo del personale impiegato nell'espletamento delle attività, corredato di ogni dato necessario (anagrafe e residenza), incluso il CV. Il soggetto accreditato potrà inserire nel Servizio in parola volontari in misura complementare e comunque non sostitutiva rispetto all'organico previsto, dandone comunicazione preventiva alla direzione dell'azienda consortile che ne verifica il congruo utilizzo. Il soggetto accreditato dovrà assicurare, sempre e comunque, il numero sufficiente di operatori per lo svolgimento del servizio nel rispetto dei parametri previsti dalla vigente normativa di settore e del Regolamento Regione Campania 4/2014, restando a sua completa cura il pronto reperimento e la celere sostituzione in caso di assenze a qualsiasi titolo degli operatori stessi, con contestuale comunicazione all'Azienda Speciale Consortile B02. Lo stesso soggetto accreditato dovrà altresì curare il controllo orario e qualitativo del personale impiegato, e ciò in misura ordinaria e costante, fermo restando il diritto di verifiche e controlli in ogni momento da parte dell'Azienda Speciale Consortile B02. Sarà cura del soggetto accreditato provvedere regolarmente e mensilmente al pagamento delle spettanze in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori, indipendentemente dalle erogazioni disposte in suo favore dall'Azienda B02, e ciò al fine di evitare disfunzioni, manchevolezze e malcontento da parte dei predetti operatori, a tutto danno degli utenti assistiti e

B02 – AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano

del servizio stesso. Il soggetto accreditato si impegna a trasmettere all'Azienda Speciale Consortile B02 l'elenco del personale e delle relative qualifiche, la nomina del coordinatore del servizio nonché a informare l'Azienda B02 ogni variazione al riguardo.

E' assolutamente vietato l'utilizzo di personale in condizioni di parentela e affinità entro il 4° grado con il beneficiario del servizio.

ART.8 - PERSONALE: COMPORTAMENTO DEL PERSONALE.

Il personale dipendente del soggetto accreditato nell'espletamento dei servizi oggetto del contratto deve mantenere un contegno professionalmente corretto ed un contegno irreprensibile sotto tutti gli aspetti. Il fornitore si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy. I rapporti tra il personale ed i destinatari del Servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione. Gli operatori devono attenersi, inoltre, a quanto segue:

- non apportare modifiche all'orario di lavoro, al calendario assegnato e alle prestazioni stabilite;
- rendersi disponibili a partecipare alle riunioni periodiche di servizio organizzato per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI.

Il soggetto accreditato, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, è obbligata ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'affidamento. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati Contratti Collettivi fino alla loro sostituzione. Il soggetto accreditato è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori. Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, questa Azienda potrà procedere alla risoluzione della convenzione. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Azienda. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta. Il soggetto accreditato è obbligato a garantire la gestione e l'organizzazione dei servizi, di cui al presente Bando e relativi allegati tramite propri operatori, di età maggiorenne, in possesso di adeguata preparazione e di idonei requisiti tecnici. Il soggetto

accreditato è obbligato, altresì, a fornire all'Azienda i nominativi del personale prima che gli stessi vengano immessi nei servizi oggetto dell'affidamento. Il soggetto accreditato solleva tutti i Comuni dell'Ambito B2 in cui si svolge il Servizio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con i predetti Comuni potrà mai essere configurato. I Comuni sono esonerati da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'affidatario, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto. L'affidatario risponde pure dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare ai Comuni in cui si svolge il servizio per fatti dell'affidatario medesimo e dei suoi dipendenti, e si obbliga a stipulare allo scopo idonea assicurazione, sollevando pertanto i Comuni stessi da qualsiasi controversia che al riguardo venisse mossa

ART. 10 -TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCREDITAMENTO.

Al fine di procedere alla prima costituzione del Catalogo Servizi e Prestazioni, il soggetto richiedente dovrà presentare istanza di accreditamento, sottoscritta digitalmente, all'indirizzo pec aziendaconsortileb02@pec.it **entro le ore 12.00 del giorno 22/07/2022** indicando le prestazioni e i servizi per cui richiede accreditamento.

Successivamente e fino alla scadenza della validità del catalogo la procedura sarà riattivata prevedendo aggiornamenti del catalogo con cadenza semestrale.

In ogni caso, l'Ufficio di piano, laddove ritenuto necessario, si riserva di procedere comunque all'aggiornamento dell'elenco secondo scadenze più brevi.

Per l'intera durata del periodo di apertura della presente procedura di accreditamento, il fornitore avrà a disposizione un link messo a disposizione dall'Azienda, attraverso il quale accedere alla propria area riservata e rendicontare le prestazioni rese.

Ciascun soggetto richiedente l'accreditamento, dovrà "dichiarare", all'interno dell'istanza, il possesso di tutti i requisiti sopra definiti, in relazione alla propria tipologia giuridica e ai servizi per cui si chiede accreditamento.

Le dichiarazioni sostitutive sono presentate e sottoscritte in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, obbligatoriamente la seguente documentazione;

- a) Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante ;
- b) Copia dello Statuto e/o Atto costitutivo (con evidenziato lo scopo sociale)

- c) Copia bando di accreditamento controfirmato digitalmente per accettazione;
- d) Copia allegato 2 del Bando controfirmato digitalmente per accettazione;
- e) Carta dei servizi aggiornata/CV aziendale;
- f) Depliant esplicativi dei servizi per i quali si richiede accreditamento e degli eventuali servizi integrativi messi a disposizione dell'utente in forma gratuita;
- g) Relazione descrittiva delle modalità di organizzazione e gestione del servizio e dell'approccio assistenziale e/o educativo, con riferimento alle metodologie adottate, alle modalità di attivazione degli interventi e al raccordo con i Servizi.
- h) Provvedimenti di autorizzazione/accreditoamento rilasciati ai sensi del Reg. 4/2014.

La mancata presentazione degli allegati di cui alle lettere b),c), d), g), comporta l'esclusione immediata dalla procedura di accreditamento.

Art. 11– VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, VERIFICA DEI REQUISITI E PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO.

Le domande di iscrizione verranno istruite dal personale in forza in forza all'Azienda, che procederà alla verifica del possesso dei requisiti tramite l'esame documentale, il controllo della regolarità delle autocertificazioni ed eventuale sopralluogo dell'unità di offerta.

L'ammissione all'Elenco avverrà previa verifica dei requisiti previsti. La mancanza, anche sopravvenuta, di uno dei requisiti dovuti per l'iscrizione di cui all'art. 6, comporterà l'esclusione dall'elenco.

Ai sensi di quanto previsto all'art.71 del D.P.R.445/2000, l'Amministrazione ha facoltà di effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati. In caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

La Commissione, dopo aver esaminato le domande pervenute e la relativa documentazione, formerà l'Elenco oggetto del presente avviso, suddiviso per prestazioni, come previsto dal programma HCP.

L'Elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda. Dalla data di pubblicazione dell'elenco gli enti potranno essere incaricati solo se iscritti nell'elenco stesso.

In seguito alla pubblicazione dell'elenco, i soggetti iscritti potranno presentare la richiesta di estensione delle prestazioni erogate con le stesse modalità previste dall'art.8 del presente Bando utilizzando l'Allegato 2. Il soggetto richiedente sarà inserito nell'apposita sezione, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti. I soggetti iscritti si impegnano a comunicare eventuali variazioni dei servizi/interventi offerti.

L'Amministrazione si riserva altresì di provvedere alla cancellazione dall'Elenco qualora accerti la non applicazione delle dichiarazioni rese circa le prestazioni proposte e relative offerte tariffarie.

ART. 12 - SEZIONE INFORMATIVA SOGGETTO RICHIEDENTE E SERVIZI EROGATI.

La procedura di accreditamento prevede la predisposizione di una sezione informativa a cura del Soggetto richiedente.

Tale sezione, in caso di favorevole valutazione di accreditamento rispetto a ciascun servizio, sarà automaticamente utilizzata per l'elaborazione del Catalogo delle Prestazioni sia in formato digitale, su portale web, sia in formato cartaceo (con costi a carico del richiedente), attraverso cui gli utenti beneficiari potranno selezionare il soggetto fornitore.

Il Soggetto Accreditato, si impegna, inoltre, a:

- fornire all'Azienda e all'utente materiale informativo (brochure aziendale, carta dei servizi, etc.) anche attraverso siti web e materiale informatico e multimediale;
- CV aziendale, prima dell'inizio della prestazione;
- elenco delle prestazioni innovative e delle proposte migliorative messe a disposizione dei beneficiari (facoltativo), senza variazioni di spesa a carico dell'Azienda. Tale tipologia di prestazioni deve essere riportata in un depliant aggiuntivo.

I contenuti relativi alla sezione delle Prestazioni Erogate e alla sezione del Curriculum aziendale dovranno contenere le informazioni minime previste dall'articolo 13 della Legge 328/2000 che definisce la Carta dei Servizi.

La prima parte è riservata alla carta dei servizi, la seconda alla descrizione di ciascun singolo servizio per cui si richiede accreditamento, mentre parti ulteriori sono riservate alle proposte migliorative/innovative ed al Curriculum Aziendale del soggetto richiedente.

Voucher sociali.

L'assegnazione delle suddette prestazioni genera il "diritto" alla loro fruizione presso i soggetti accreditati, attraverso l'utilizzo di "voucher sociali" digitali che saranno visibili nell'area dedicata al beneficiario.

Infatti, a ciascun soggetto beneficiario vengono assegnati i corrispondenti "titoli" digitali del valore corrispondente alla tariffa unitaria pattuita in fase di accreditamento.

Il beneficiario, ovvero il responsabile del programma socioassistenziale potranno scegliere il fornitore, per ciascun servizio assegnato nel PAI, attraverso il Catalogo delle Prestazioni, come sopra elaborato.

Il soggetto beneficiario fruisce del proprio piano assistenziale "spendendo" i propri "voucher sociali", scegliendo liberamente il fornitore specializzato preferito.

Le Fasi di scelta ed erogazione

Tra Beneficiario e Soggetto Accreditato, per ciascun servizio, si attivano due fasi "negoziali":

- 1) il primo step di scelta, durante il quale il beneficiario identifica il fornitore di ciascun servizio tramite il link messo a disposizione dall'Azienda;
- 2) la seconda fase, di avvio ed erogazione del servizio, durante il quale il beneficiario "consuma" i servizi di cui ha diritto nei limiti quantitativi del programma socio assistenziale.

ART. 13 - L'AVVIO DEL PIANO E DEI SERVIZI

L'avvio del piano, per ciascuna singola prestazione, si attiva a decorrere dalla data di avvio riportata in area riservata.

Con il primo step di scelta, per ciascuna tipologia di servizio, il soggetto accreditato ha accesso alla Scheda Utente, sulla piattaforma messa a disposizione dall'Azienda, ove può verificare il Piano socio assistenziale predisposto dall'operatore sociale.

Il Soggetto accreditato provvede alla comunicazione di inizio attività, inviando il calendario degli interventi e di ulteriori altri interventi complementari, messi a disposizione gratuitamente dal fornitore.

Il Soggetto Attuatore è tenuto a comunicare tutti gli Operatori coinvolti nell'erogazione delle prestazioni, descrivendone, la qualifica professionale, il livello contrattuale di impiego e trasmettendo copia del C.V..

Il Soggetto Accreditato si impegna con il proprio personale di contatto a realizzare e gestire:

- un colloquio informativo a domicilio o presso la struttura extra domiciliare;
- l'organizzazione dell'incontro con l'operatore che svolgerà l'intervento;
- l'informativa sulla riservatezza e privacy della prestazione;
- il progetto d'intervento, sulla base dei bisogni individuati dall'Assistente Sociale, con attenzione agli obiettivi di intervento e i risultati attesi in termini di mantenimento e/o miglioramento del grado di autonomia.

ART. 14 - IL CONSUMO DEI TITOLI "VOUCHER"

Dopo l'invio della comunicazione di inizio attività, il soggetto accreditato è tenuto ad erogare le prestazioni in conformità al piano socio-assistenziale redatto per l'utente.

Il programma di intervento mensile o una tantum si esaurisce con l'utilizzo complessivo del budget di cura per ciascun servizio in favore di ciascun utente.

Il beneficiario ha, in ogni caso, il diritto a interrompere il programma socioassistenziale o modificare il soggetto accreditato fornitore dando preavviso entro il giorno 10 del mese di interruzione o modifica.

La modifica del soggetto accreditato fornitore, sarà effettuato con il coinvolgimento del Case manager, al fine di verificarne le motivazioni e l'efficacia socio assistenziale.

Le prestazioni non rendicontate in tempo utile non verranno riconosciute e quindi non pagate.

ART. 15 - RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Al termine di ciascuna prestazione, il soggetto accreditato esecutore emette, mensilmente, fattura intestata all'Azienda e riportante il nominativo del progetto, la tipologia di servizio reso e la relativa quantità.

La fattura dovrà essere omnicomprensiva di tutte le prestazioni svolte nel mese di riferimento per tutti gli utenti in carico e dovrà trovare corrispondenza con i report di rendicontazione precedentemente elaborati.

Il soggetto accreditato provvederà a fornire all'Azienda, in formato cartaceo ed informatizzato, altra documentazione prevista da specifiche progettualità, o richiesta dal Servizio Sociale per necessità contingenti (es schede presenze operatori, relazioni periodiche, ecc.)

Preliminarmente all'emissione della fattura, il soggetto accreditato dovrà, entro il 10 di ogni mese (termine perentorio) rendicontare nell'apposita area dedicata le prestazioni rese, trasmettendo la relativa documentazione giustificativa sia tramite consegna a mano, sia all'indirizzo [pec aziendaconsortileb02@pec.it](mailto:aziendaconsortileb02@pec.it).

In mancanza della suddetta rendicontazione, le prestazioni integrative si intendono NON rese.

A conclusione di ciascun trimestre, il soggetto accreditato provvederà a trasmettere un report cumulativo delle prestazioni rese nel periodo di riferimento.

Qualora, per ritardi del soggetto accreditato, l'Azienda sia sottoposta a penali ad opera dell'INPS, si procederà al recupero delle somme a carico del fornitore ritardatario. Reiterati ritardi o mancati adempimenti nell'esecuzione dei servizi e nella relativa rendicontazioni degli stessi, comportano l'applicazione di penali di cui al successivo articolo e la cancellazione dall'albo dei fornitori accreditati. Nel caso in cui il beneficiario non abbia fruito in tutto o in parte delle prestazioni integrative previste dal PAI, il soggetto accreditato dovrà dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, se la mancata erogazione sia dovuta a:

- a. propria inadempienza (in tal caso sarà applicata una penale);
- b. impossibilità temporanea del beneficiario di fruirne (in accordo con il cittadino);
- c. rinuncia definitiva alle prestazioni del mese da parte del beneficiario (rinuncia).

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, le prestazioni integrative non fruito possono essere recuperate dal beneficiario entro sei mesi successivi fino al termine del Progetto.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 9, comma 6 dell'Avviso di Adesione al Progetto HCP 2022, il responsabile del progetto ha la possibilità di confermare o di modificare le prestazioni integrative

ricevute ovvero le cause della mancata fruizione. In caso di silenzio, si intendono confermate le dichiarazioni del fornitore. Qualora il responsabile del programma renda in procedura dichiarazioni difformi da quelle dell'Ambito, ai fini della rendicontazione, l'INPS considererà esclusivamente le dichiarazioni del responsabile del programma.

ART. 16 - PENALI

L'Azienda applica le penali nel caso in cui il soggetto accreditato non adempia o adempia parzialmente o in ritardo agli obblighi a suo carico previsti nel presente Avviso e nell'allegato disciplinare, fatta salva comunque la facoltà di chiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

L'applicazione delle penali non solleva il soggetto accreditato dalle responsabilità civili, amministrative e penali assunte con la sottoscrizione della convenzione e che dovessero derivare da dolo, negligenza, imperizia o imprudenza.

È fatto pertanto salvo il diritto dell'Ufficio di Piano al risarcimento del maggior danno. Le penali di cui al presente articolo si intendono cumulabili tra loro.

Indipendentemente da quanto previsto nel presente articolo, qualora il soggetto accreditato non adempia correttamente alle obbligazioni di sua competenza, l'Azienda può risolvere il contratto e stabilire la cancellazione dall'elenco delle ditte accreditate. Sarà data facoltà al beneficiario di scegliere tra gli ulteriori fornitori l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi, addebitando i relativi costi ed i danni causati dal Soggetto accreditato inadempiente.

Per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali che, sia in corso d'opera sia all'esito delle verifiche effettuate a fine intervento, fosse riscontrata e contestata all'accreditato, sarà applicata una penale variabile in relazione al prezzo complessivo pattuito relativo a ciascun singolo servizio, definito su base mensile. Le penali si intendono cumulabili tra loro.

Indicatore	Descrizione penalità
Mancata erogazione delle prestazioni per cause non imputabili al beneficiario.	La penale sarà calcolata in base alla differenza percentuale tra il livello dei servizi offerti e il livello dei servizi previsti nel piano.
Reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi	€ 300,00 per ogni violazione.
Mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione	€ 300,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione.
Impiego di personale non qualificato (anche supplente):	€ 1.000,00 per ogni unità di personale non qualificato, moltiplicata per i giorni di infrazione.

B02 – AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Mancata sostituzione di operatore richiesta dall'Amministrazione per gravi motivi	€ 300,00 per ogni giorno di mancata sostituzione.
Comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza	€ 500,00 per ciascuna violazione.
mancata presentazione della documentazione relativa all'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata	Le prestazioni si intendono NON rese. Non si provvederà al pagamento di nessun corrispettivo.
Inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto:	€ 1.000,00 per ogni violazione.

L'applicazione di ogni penale è preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, comunicata con ogni mezzo (fax, posta elettronica, etc.), alla quale il Soggetto Accreditato ha la facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro le 48 ore successive alla ricezione della contestazione.

Analogamente l'Ufficio di Piano potrà procedere a contestazioni a fine intervento sulla base delle risultanze acquisite.

La misura della penale, viste le controdeduzioni del Soggetto Accreditato, sarà stabilita dall'Ufficio di Piano in relazione all'entità delle infrazioni rilevate e alla loro frequenza.

Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari; il relativo importo sarà trattenuto dal corrispettivo dovuto a saldo e non ancora liquidato al Soggetto convenzionato. Il soggetto accreditato è tenuto ad emettere note di credito per un importo pari alle penalità irrogate.

ART.17 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

La spesa connessa all'erogazione delle prestazioni integrative è finanziata integralmente con fondi INPS del progetto "Home Care Premium 2022".

L'Azienda liquiderà quanto dovuto al fornire **solo ed esclusivamente in presenza dell'avvenuto trasferimento dei fondi da parte dell'INPS, a seguito di rendicontazione trimestrale.** Dall'importo della fattura sarà detratto l'ammontare delle eventuali penalità applicate. La rendicontazione trimestrale è soggetta ad approvazione da parte della Commissione Mista, la quale ha facoltà di rilevare eventuali difformità nella rendicontazione prodotta, con consequenziali effetti sull'entità del corrispettivo dovuto al fornitore.

Il pagamento avverrà previo accertamento da parte del referente dell'Ufficio di Piano del servizio reso in termini di qualità e quantità, in relazione agli obblighi contrattuali.

Allo scopo il soggetto accreditato provvederà a documentare le ore effettivamente prestate dagli operatori, tramite l'invio agli uffici amministrativi dell'Azienda Speciale Consortile B02 delle presenze ovvero di report di rendicontazione.

ART. 18 - CAUSE DI RISOLUZIONE

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. , la convenzione in danno del soggetto accreditato nei seguenti casi:

- mancato avvio del servizio;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti, dei contratti collettivi di lavoro e degli obblighi previsti nel presente bando e relativi allegati;
- apertura di una procedura di fallimento a carico del soggetto accreditato;
- sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente capitolato che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia;
- gravi violazioni degli obblighi previsti nei criteri di accreditamento e nell'erogazione delle prestazioni;
- impiego continuativo e reiterato di personale professionale non idoneo, non qualificato e non in possesso di regolare contratto di lavoro;
- mancata attivazione di interventi richiesti in modo continuativo;
- reiterati ritardi nella sostituzione di operatori assenti;
- reiterati comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza;
- reiterati ritardi nella presentazione della documentazione relativa all'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata
- reiterata inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto;
- esito negativo della rilevazione della *customer satisfaction* rivolta ai responsabili del programma.

Qualora vengano verificate le suddette gravi inadempienze o la perdita dei requisiti prescritti si procederà a formale notifica di avvio del procedimento di risoluzione; il soggetto accreditato avrà tempo 10 giorni per fornire spiegazioni che, se ritenute esaustive, definiranno il procedimento dando luogo solo alle penalità indicate nei precedenti Articoli e/o alla risoluzione della convenzione.

Oltre ai casi specificatamente previsti l'Azienda ha la facoltà di risolvere la convenzione, previa assunzione di provvedimento motivato e senza che il soggetto accreditato possa pretendere risarcimento danni o qualsiasi altra compensazione, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità finanziaria (ivi incluso quanto previsto all'art. 2 comma 12 dell'Avviso di adesione al Progetto HCP 2022), in base ai quali si è provveduto all'attivazione del servizio dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso.

ART. 19 - RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO

L'Azienda B02 potrà recedere unilateralmente dalla convenzione con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi al fornitore con Pec, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi del 2° comma dell'art. 1373 c.c.. In tal caso il fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni della convenzione e non potrà avanzare alcuna pretesa risarcitoria, o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ PER DANNI

Il Soggetto Accreditato è interamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni che possano per qualsiasi motivo verificarsi in dipendenza dello svolgimento del rapporto contrattuale, sia a carico del rappresentante legale del Soggetto che delle persone di cui si avvale, sia per gli incidenti che comunque possano derivare ai medesimi in conseguenza o in connessione all'espletamento del servizio stesso.

Il soggetto accreditato è inoltre interamente ed esclusivamente responsabile di tutti i danni che comunque per l'esecuzione del servizio possano derivare ai beneficiari o a terzi, a persone, a cose o animali.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi delle vigenti disposizioni l'accreditato è designato quale "Responsabile esterno del trattamento" dei dati personali e sensibili dei beneficiari e dei loro familiari; i dati saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio. Il soggetto accreditato si impegna a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'accreditato dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni a carico del responsabile del trattamento e si impegna a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Responsabile esterno del trattamento provvede alla designazione degli "Incaricati del trattamento", cui impartisce le istruzioni del caso, finalizzate alla protezione dei dati personali trattati.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. n.196/2003, come integrato e modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n°679/2016 nella procedura di accreditamento saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 come integrato e modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n°679/2016 , compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici.

I soggetti accreditati si obbligano a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente impegno garantendo l'adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale.

ART. 22 - RAPPORTO GIURIDICO TRA ENTE E SOGGETTO ACCREDITATO

Nessun rapporto di lavoro viene, con la sottoscrizione della Convenzione di accreditamento, ad instaurarsi tra l'assuntore del servizio e l'Azienda Speciale Consortile B02, né tra questo e le persone di cui i soggetti accreditati si avvalgono per l'esecuzione della prestazione.

Tutti i rapporti giuridici ed economici, comunque, inerenti a tali persone fanno carico esclusivamente ed integralmente ai soggetti accreditati.

Tutti i quesiti relativi alla presente procedura dovranno essere formulati dai Soggetti esclusivamente attraverso a mezzo pec.

ART. 23 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'Azienda si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il soggetto accreditato possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contrattuali. Attraverso proprio personale provvederà all'organizzazione di azioni di monitoraggio, controllo e ispezione. A tal fine, tutti i documenti e le informazioni attinenti al servizio erogato dovranno essere immediatamente disponibili, ed esibiti o comunicati a semplice richiesta (UNILAV, copia del contratto, buste paga e documentazione attestante il pagamento dei compensi spettanti, versamenti previdenziali ed assistenziali erogati a valere sul progetto, F24 quietanzato e relativo prospetto di riconciliazione elaborato dall'azienda e firmato dal legale rappresentante attestante

l'ammontare dei versamenti previdenziali, assistenziali e fiscali erogati a valere sul progetto per singolo nominativo etc.).

Qualora dal controllo, il servizio dovesse risultare non conforme agli accordi contrattuali, gli uffici preposti notificheranno l'inadempimento, formuleranno per iscritto le relative prescrizioni e le comunicheranno con ogni mezzo al fornitore; quest'ultimo dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con ogni tempestività e comunque entro le 48 ore successive alla ricezione delle prescrizioni.

Sono attivati, attraverso la piattaforma "on line" o con strumenti cartacei, rilevazioni di "customer satisfaction" presso i beneficiari e i loro familiari.

L'Azienda procederà alla periodica rilevazione della *customer satisfaction* rivolta ai responsabili del programma. L'esito negativo della rilevazione sarà notificato al soggetto accreditato. Il ripetersi dell'esito negativo della rilevazione sarà considerato grave inadempimento. L'Azienda al ripetersi dell'esito negativo avrà facoltà di recedere dalla Convenzione mediante comunicazione scritta, trasmessa tramite PEC.

ART. 24 - FORO COMPETENTE.

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della convenzione sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente (Foro di Benevento).

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

All'atto dell'avvenuto accreditamento, il soggetto accreditato si considererà a perfetta conoscenza delle modalità con cui dovrà essere espletato il servizio specificato nel presente bando.

L'Azienda Speciale Consortile B02 da parte sua, notificherà al soggetto affidatario tutti i provvedimenti amministrativi che potrebbero comportare variazioni alla situazione iniziale.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando si fa rinvio oltre che alle norme del c.c., alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Il Direttore

F.to Dr.ssa Michela Barbato

Allegati all'avviso:

- Allegato 1 – Domanda di partecipazione;

B02 – AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano

- Allegato 2 - Definizione Prestazioni, tariffe, figure professionali;
- Allegato 3 - Patto d'Integrità;
- Allegato 4 - Schema di Convenzione.
- Allegato 5 – Dichiarazioni.
- Provvedimenti di autorizzazione/accreditamento rilasciati ai sensi del Reg. 4/2014.